



# COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 43

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza .....ordinaria .....prima...convocazione - seduta pubblica.....

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **29** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

	Presente	Assente
1 - GRUPPI MANOLA	X	
2 - FAGNONI ANGELA	X	
3 - DEMICHELÌ LUIGI		X
4 - MODENESI ROBERTO	X	
5 - GNOCCHI GIACOMO		X
6 - BURZONI GLORIA		X
7 - CINO MARCO		X
8 - GANDOLFI ELENA	X	
9 - AMICI ALESSANDRO	X	
10 - SERENA CARLA ECCHER	X	
11 - BERGONZI PAOLO		X
12 - CARUSO FRANCESCO	X	
13 - CARINI PAOLA	X	
<b>TOTALE N.</b>	<b>8</b>	<b>5</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Corti, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Avv. Manola Gruppi, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**N. 43 DEL 29.12.2018**

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

IL SINDACO chiama in trattazione l'oggetto e illustra la proposta di deliberazione.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**Richiamato** il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**Considerato** che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/09/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute";

**Visto** in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**Atteso** che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di

recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, d.l. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pontenure, dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad

evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

**Considerato** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Viste** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Considerato che** la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comm. 4, e alla struttura di cui all'art. 15 del TUSP;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che l'ente alla data del 31/12/2017, così come meglio specificato nell'allegato, detiene la seguente partecipazione diretta:

- LEPIDA S.P.A. – C.F. 02770891204, con sede in Bologna – via della Liberazione, 15 - quota di partecipazione 0,0015%;

**Preso atto** che la partecipazione alla società Lepida Spa risponde alle caratteristiche indicate dall'art. 4 del TUSP, in quanto produce servizi di interesse generale (realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività);

**Dato atto** inoltre che per la partecipazione alla predetta società non ricorre alcuna delle cause ostative indicate dal comma 2 dell'art. 20 del TUSP, per cui la stessa può essere mantenuta dal Comune;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (all. A);

Con voti favorevoli 8, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Pontenure alla data del 31 dicembre 2017, come risultanti dal documento "B", allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che, per le ragioni in premessa indicate, la società direttamente partecipate dall'Ente, che resterà nel portafoglio finanziario del Comune è la seguente:

- **LEPIDA S.P.A.** – C.F. 02770891204, con sede in Bologna – via della Liberazione, 15 - quota di partecipazione 0,0015%;

4) di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n.175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli 8, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 8 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 267/2000, stante la necessità di procedere ai necessari adempimenti in attuazione del presente deliberato.

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
DETENUTE AL 31.12.2017 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

La sottoscritta Nani Ivana – in qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, li 19.12.2018



**LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**  
(Ivana Nani)

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

La sottoscritta Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, li 19.12.2018



**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
(Silvana Rimondi)

Sottoscritto: **IL SINDACO**  
f.to Avv. Manola Gruppi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Enrico Corti

---

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PONTENURE DAL **31.12.2018** e vi rimarrà per 15 gg.

**ATTESTA**  
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**  
f.to Ivana Nani

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Enrico Corti

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal **29/12/2018**

per dichiarazione di immediata esecutività  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, D.lgs.n. 267/2000

Pontenure, li 31.12.2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott. Enrico Corti

---

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Pontenure, li 31.12.2018



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Enrico Corti